

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2929

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMOLDI

Indennizzo in favore dei familiari superstiti degli appartenenti alle Forze armate e di polizia deceduti per causa di servizio

Presentata il 3 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente in materia di provvidenze disposte in favore dei familiari superstiti di membri delle Forze armate o delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare è da tempo oggetto di critiche da parte delle associazioni costituite in questi anni dai genitori dei soldati e dei poliziotti scomparsi durante il compimento del proprio servizio. Sono state infatti lamentate difficoltà burocratiche, ingiustificate diversità di trattamento in dipendenza del grado e della funzione ricoperti dagli scomparsi e una certa lentezza nell'ottenere i risarcimenti.

La presente proposta di legge non nasce con l'obiettivo di sostituirsi completamente al regime di benefici e di interventi in favore dei familiari superstiti che ha operato finora, ma piuttosto con quello

più limitato di sopperire ad alcune situazioni ritenute ingiuste, emerse in fase di attuazione della normativa vigente.

Il suo intento è dare voce alle richieste manifestate in particolare dal Comitato dei genitori dei militari caduti vittime del dovere in tempo di pace.

Gli elementi salienti del provvedimento sono quattro. Il primo elemento è la previsione di un risarcimento di 150.000 euro destinato ai familiari superstiti del militare o dell'appartenente alle Forze armate o di polizia deceduto per causa di servizio. Il secondo elemento è rappresentato dalle disposizioni che circoscrivono ai familiari superstiti in linea retta la possibilità di accedere al beneficio, secondo una gerarchia ad esclusione che pone al primo posto la moglie, al secondo posto gli eventuali figli e al

terzo posto, in mancanza dell'una o degli altri, i genitori dello scomparso. Il terzo elemento è costituito dal carattere automatico dell'erogazione, che è perfezionata senza che vi sia bisogno di particolari istanze, seppure sia prevista un'eccezione per regolare la composizione dei casi pregressi verificatisi dopo il 1° gennaio 1946.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Stante l'elevato valore sociale degli interessi che la presente proposta di legge intende tutelare, se ne auspicano il rapido esame e una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Risarcimento ai familiari superstiti degli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare deceduti in servizio).

1. Ai fini di cui alla presente legge, gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, di qualsiasi ordine e grado, deceduti per causa di servizio sono riconosciuti vittime del dovere in tempo di pace.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i familiari superstiti in linea retta delle vittime del dovere in tempo di pace hanno diritto alla concessione di un indennizzo, nell'ordine stabilito dal comma 4.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 è fissato in 150.000 euro, da erogare entro sessanta giorni dalla data del decesso della vittima del dovere in tempo di pace.

4. Beneficiari dell'indennizzo di cui al presente articolo sono il coniuge superstite della vittima del dovere in tempo di pace o, in mancanza, i figli o, in mancanza, i genitori.

5. Ai fini della concessione dell'indennizzo di cui al presente articolo, gli aventi diritto, individuati ai sensi del comma 4, non sono tenuti a presentare alcuna istanza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Hanno altresì diritto alla concessione dell'indennizzo di cui al presente articolo i familiari superstiti in linea retta degli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare deceduti per causa di servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, previa presentazione di apposita

istanza al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. L'indennizzo di cui al presente articolo è erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

